



Federazione Gomma Plastica

---

---

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

### **Rapporto associativo: adesione, dimissioni, recesso e cessazione dell'attività**

L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza, si intende accettata per l'anno di richiesta e per il biennio successivo e la decisione positiva/negativa assunta viene comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato.

In caso di pronuncia negativa è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

Invece contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto e la decisione, che deve essere emessa entro i successivi 30 giorni, è inappellabile.

Le dimissioni sono da rassegnare con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello statuto e i contenuti e le modalità del rapporto associativo permangono fino alla naturale scadenza del termine.

Il recesso si può esercitare per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso o in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

La risoluzione unilaterale da parte della Federazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri è ammessa per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; è deliberata dal Consiglio di Presidenza e prevede la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

In caso di fallimento il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento al Registro Imprese; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio medesimo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

Il recesso è automaticamente concesso per cessazione dell'attività aziendale.

## Sanzioni

Consistono in ordine crescente di gravità in:

- censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
- decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- radiazione del rappresentante in Federazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione della Federazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

E' consentita l'impugnazione attraverso ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi o, per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea.

In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera.

## **Convocazione delle riunioni**

Gli organi sono convocati mediante comunicazione del Presidente inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno con obbligo di trasmissione dei documenti entro i 7 giorni precedenti per l'Assemblea e i 3 giorni antecedenti per tutti gli altri organi.

Il preavviso per la convocazione dell'Assemblea è di 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza ma con esclusione degli adempimenti elettorali, delle modifiche statutarie e dello scioglimento.

Per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza il termine è di 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Eventuali richieste di convocazione straordinaria vanno indirizzate al Presidente con le seguenti modalità:

- per l'Assemblea su richiesta del Consiglio Generale o di almeno 20% dei voti totali dell'Assemblea
- per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti

La convocazione del Consiglio Generale può essere richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

L'autoconvocazione è ammessa con le medesime frazioni di cui ai precedenti commi in caso di inerzia del Presidente protratta oltre i 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente dell'Organo Sociale in questione.

L'integrazione dell'ordine del giorno di iniziativa del Presidente è ammessa per l'Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento .

Integrazioni dell'ordine del giorno in apertura dei lavori sono ammesse se richieste almeno dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali.

Integrazioni, nel caso del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sono ammesse, sempre con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, se richieste da almeno due terzi dei componenti.

Le convocazioni delle Associazioni di Settore, comprese quelle dei Gruppi Merceologici, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro devono essere contestualmente trasmesse al Presidente e al Direttore Generale della Federazione.

Ad inizio di ogni semestre viene data comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza della Federazione e delle Associazioni di Settore .

### **Costituzione e svolgimento delle riunioni**

I quorum costitutivi delle riunioni sono i seguenti:

- per l'Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili;
- per il Consiglio Generale 1/3 dei componenti ma per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e non sono ammesse deleghe;
- per il Consiglio di Presidenza la maggioranza dei componenti e non sono ammesse deleghe.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori e solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.

Assume la Presidenza il Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.

Le funzioni di Segretario sono attribuite al Direttore Generale o, in sua assenza, altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno su proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

È ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate; le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

### **Deliberazioni e verbalizzazioni**

I quorum deliberativi generali sono in Assemblea e Consiglio Generale la maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche e in Consiglio di Presidenza la maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.

Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

I quorum deliberativi speciali sono per le modifiche statutarie in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Per lo scioglimento il quorum in Assemblea è la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti esercitabili e in Consiglio Generale la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.

È opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza.

Per le votazioni a scrutinio palese si procede per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Per l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento si procede su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

In caso di partecipazione in video e audioconferenza i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

La proclamazione degli eletti avviene in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite

È necessaria la verbalizzazione per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza della Federazione e delle Associazioni di Settore ed è consentito l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.

I verbali di qualunque riunione della Federazione e delle Associazioni di Settore devono essere trasmessi, a mezzo posta elettronica, a tutti i partecipanti entro i sette giorni lavorativi successivi alla riunione medesima e copia di quelli delle Associazioni di Settore, una volta approvati, deve essere trasmessa anche al Presidente e al Direttore Generale della Federazione.

I verbali devono almeno contenere:

- l'elenco dei presenti e degli eventuali invitati, avendo cura di indicare i ritardati arrivi e le uscite anticipate;
- il nominativo del Segretario verbalizzante;
- l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno;
- la sintesi delle delibere assunte, o delle prese d'atto, avendo cura di annotare, se richiesto, le motivazioni dei voti contrari o astenuti.

In caso di assunzione di delibere con effetto immediato, o di immediata esecuzione, è necessaria la trascrizione e la sottoscrizione della delibera in corso di riunione.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai Gruppi Merceologici, Commissioni o Gruppi di Lavoro.

Laddove previsto i verbali sono trascritti e comunque sono conservati dalla Segreteria di Direzione.

Per l'Assemblea la trasmissione deve avvenire entro i venti giorni successivi l'adunanza e l'approvazione avviene con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci.

La consultazione dei verbali è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; è possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e



in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; il rilascio di eventuali estratti è a cura del segretario.

Le modifiche statutarie possono essere approvate attraverso referendum con la seguente procedura:

- viene indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale con indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori e devono trascorrere almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- deve essere trasmessa una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e i quesiti referendari devono essere formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

### **CARICHE ASSOCIATIVE**

Le cariche sono gratuite e comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

La durata massima dei mandati è la seguente:

- per il Presidente 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni;
- per i Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa si ricorre a cooptazione ma con obbligo di elezioni suppletive alla prima Assemblea per il Consiglio Generale e per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza mentre per tutti gli altri organi è possibile il subentro del primo dei non eletti, la cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

### **Requisiti di accesso**

In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza della Federazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di

grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

L'effettiva e rilevante responsabilità è requisito posseduto dal titolare d'Azienda, dal legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese o da un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

Non sono ammesse deroghe, nemmeno per i rapporti consulenziali continuativi e/o di "alto livello professionale".

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Proviviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

### **Decadenza**

La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento, in assenza di dimissioni volontarie, è causa di decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti viene deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.

In caso di assenze ingiustificate la decadenza è automatica, accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

Il Collegio speciale dei Proviviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema;

è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa.

Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

### **Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili è costituita dalle autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Per Probiviri e Revisori contabili le candidature possono pervenire anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Collegio speciale dei Probiviri con possibile ricorso ai restanti Probiviri.

È Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e, in caso di oggettiva e verificata impossibilità, si procede a una proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire e sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

### **Procedura per l'elezione del Presidente**

La Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicarlo a tutti gli associati con congruo preavviso indicando almeno 3 date d'incontro.

Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali ma non sono accettati i fax.

È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti ma in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

Lo scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

In caso di due o più candidati è necessaria la predisposizione di schede con i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

Il numero massimo candidati per il voto del Consiglio Generale è tre.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- la proposta della Commissione di designazione si intende respinta in caso di un solo Candidato;
- in caso di 2 candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione e le proposte si considerano entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
- in caso di 3 candidati si procede al ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio e le proposte si considerano entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
- in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazioni e le proposte si considerano respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni ma in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

Per il voto in Assemblea si procede a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

Non è ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

In caso di voto negativo dell'Assemblea si riprendono le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica con successivo insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta ma si rende necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte si procederà alla ripartenza delle consultazioni.

#### **Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, possibilmente in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

#### **Probiviri - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali e l'importo del deposito

cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo.

La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Si provvede alla notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte con richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il rifiuto dell'incarico arbitrale è possibile solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile così come la ricusazione si esercita nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.

La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'individuazione del Presidente del collegio avviene da parte dei due Probiviri nominati dalle parti e in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire entro e non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

### **Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

Deve essere assicurata la più ampia discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori con possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Va data comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata e il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni con facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso il termine massimo per la decisione caducano gli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

La comunicazione del lodo alle parti interessate deve avvenire entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

È possibile l'appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo è prevista la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

È composto da almeno 3 Probiviri.

I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Interviene su impulso degli organi direttivi e agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia e può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche e per il Presidente il parere è vincolante.

Interpreta la normativa interna, dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico, vigila a presidio generale della vita associativa ed esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione e salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio non è previsto effetto sospensivo.

### **Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale.

La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.



# **CODICE ETICO “DI BASE”**

- a) Deve essere assicurato il rispetto delle norme relative al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e l'impegno a comunicare ogni modifica intervenuta in corso di mandato e ogni successiva situazione di possibile conflitto o incompatibilità;
- b) devono essere garantite riservatezza, autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nell'esercizio di tutte le funzioni associative; le cariche sono assunte a titolo gratuito; alle sole Cariche apicali può essere riconosciuto, per l'espletamento del mandato, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno;
- c) l'assunzione di incarichi in qualsivoglia ente o istituzione esterno, con totale esclusione di attività politiche, è comunicata preventivamente all'Organo sociale ristretto; se assegnata dalla Federazione deve essere assunta senza intenti remunerativi e con pieno spirito di servizio, impegnandosi a rispettare le direttive della Federazione e a informarla costantemente circa lo svolgimento del mandato;
- d) deve essere assunto l'impegno alla remissione del mandato associativo, e di quelli assunti in virtù della carica, per il sopravvenire di cause di incompatibilità e in caso di cessazione;
- e) si deve garantire e far garantire, durante tutto il mandato, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole con particolare riguardo alle disposizioni in materia di libera concorrenza;
- f) si devono promuovere in corso di mandato i valori di sostenibilità, innovazione e competitività attraverso il dialogo, il coinvolgimento e il confronto interno e nelle relazioni con altri portatori di interessi;
- g) è comunque obbligatorio aderire al Codice Etico confederale.